MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Savona

ORDINANZA n. 232/2018

"Intervento di ispezione subacquea alla M/n CORSICA EXPRESS III – Società I.L.MA.Sub. S.r.l."

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Savona,

VISTA la propria Autorizzazione n. 369/2018 rilasciata in data 30/10/2018 alla Soc. I.L.MA.SUB. S.r.l. e gli atti ivi richiamati;

RITENUTO NECESSARIO dettare norme a tutela della sicurezza della navigazione e delle operazioni nonché dare ampia diffusione all'attività meglio descritta in seguito;

VISTI gli artt. 17, 68 e 81 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento d'attuazione;

RENDE NOTO

che, con decorrenza immediata e fino a termine esigenze, la zona di mare antistante la M/n CORSICA EXPRESS III, ormeggiata presso la zona 8 nord del bacino portuale di Savona (SV), meglio individuato nel prospetto cartografico allegato (ALL. 1) e parte integrante del presente provvedimento, sarà interessata da un intervento di ispezione subacquea da parte dell'impresa "I.L.MA.SUB."

ORDINA

Articolo 1 – (disposizioni).

A tutela della sicurezza della navigazione, tutte le unità in transito in prossimità della zona sopra indicata devono:

a) prestare la massima attenzione;
b) procedere a lento moto;
c) mantenere una distanza di almeno 30 metri dai mezzi impiegati e dagli operatori subacquei impegnati nelle operazioni in questione e, nel contempo, non ostacolare detta attività.

Articolo 2 – (esclusioni).

Non sono soggette alle disposizioni di cui all'articolo 1:

a) le unità nautiche della Società incaricata dell'intervento;
b) le unità della Guardia Costiera, delle Forze di polizia in genere e dei Vigili del fuoco in ragione dei loro compiti istituzionali;
c) le unità adibite ad un pubblico servizio strettamente connesso alla salvaguardia della vita umana in mare che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità pubbliche perseguite.
d) Le unità autorizzate da questa Capitaneria di porto.

Le unità di cui ai precedenti punti a) c) e d), sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico per le situazioni di emergenza, tramite numero 1530 o via VHF.

Articolo 3 – (obblighi a carico dell'impresa operante).

Il responsabile della ditta esecutrice dei lavori deve assolvere a tutte le prescrizioni inserite nell'autorizzazione, rilasciata da questo Ufficio e citata in premessa.

E' fatto divieto di effettuare gli interventi citati in premessa, in presenza di condizioni meteorologiche particolarmente avverse (allerta da arancione in su, venti di burrasca e/o mare molto agitato dei quadranti meridionali).

Articolo 4 – (disposizioni finali e sanzioni).

I contravventori alle disposizioni di cui sopra incorreranno, qualora il fatto non costituisca più grave e/o diverso reato ovvero illecito amministrativo, nelle sanzioni previste dagli articoli 1174 e/o 1231 del Codice della navigazione e artt. 53 e ss. della Legge 18.07.2005, n. 171 e saranno ritenuti responsabili in via penale e civile di qualsiasi danno procurato a persone o cose derivante dal comportamento tenuto.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità sia assicurata anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questa Capitaneria di Porto.

Savona, 30 /10/2018.

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Massimo GASPARINI

Pubblicato in data 30/10/2018
mediante inserimento nel sito istituzionale
della Capitaneria di porto di Savona